

**Giovanni D'Alessandro\***, **La nullità della legge. Percorsi della cultura giuridica italiana del Novecento, Napoli (Editoriale Scientifica) 2012, pp. 1-279.**

I giuristi si sono specificamente occupati del tema della nullità della legge (intesa quest'ultima in senso c.d. formale, come documento prodotto da un'attività normativa tipica, prevista e regolata dalle meta-regole sulla produzione normativa contenute negli artt. 70-74 Cost.) in due ambiti diversi, facendo riferimento alla disciplina contenuta negli artt. 134, primo periodo, e 136, primo comma, Cost.: (i) in un primo ambito si è affrontato il tema in relazione allo *status* della legge incostituzionale, e alla conseguente *natura* degli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale; (ii) in un secondo ambito si è affrontato il tema in relazione al *controllo parametrico* delle norme costituzionali, soprattutto sul procedimento legislativo (sindacato c.d. formale della legge).

Nel primo ambito, anche sulle orme del dibattito tedesco sul c.d. *Nichtigkeitsdogma*, poi codificato nel § 78 del *Bundesverfassungsgerichtsgesetz*, taluni hanno ritenuto «nulla» ogni legge non conforme o in contraddizione con la Costituzione (soprattutto Carlo Esposito, Edoardo Garbagnati, Luigi Montesano, Enrico Tullio Liebman, Alessandro Pace, Valerio Onida), e dunque meramente «dichiarativa» la *natura* della sentenza di accoglimento della Corte costituzionale (dichiarativa – quanto meno – dell'illegittimità costituzionale della legge, come testualmente dispone l'art. 136, primo comma, Cost.). In tale contesto, perciò, 'nullità della legge' indicherebbe la situazione *normale e generale* in cui versa ogni legge incostituzionale, invalida ma non-inefficace, rappresentando la nullità la conseguenza giuridica dell'illegittimità costituzionale della legge: qui il concetto di nullità della legge è assunto come *dogmaticamente coestensivo* rispetto a quello d'illegittimità costituzionale della legge.

Nel secondo ambito, invece, la dogmatica costituzionalistica ha indagato il concetto di nullità della legge per determinare l'ampiezza della competenza della Corte costituzionale, circoscritta al sindacato soltanto di «atti-prodotto» (secondo la specificazione terminologica risalente a Enrico Redenti) che abbiano (almeno in apparenza) le caratteristiche tipiche della (e siano giuridicamente identificabili come) «legge», ancor *prima* che (e *indipendentemente* dall'essere) non-conformi o in contraddizione con la Costituzione (e costituzionalmente illegittimi per tale ragione). In tale diverso contesto, perciò, 'nullità della legge' indicherebbe la situazione *eccezionale* in cui versano le pseudo-leggi, del tutto inefficaci: il concetto di nullità della legge è assunto qui come *dogmaticamente autonomo e distinto* rispetto a quello d'illegittimità costituzionale della legge.

Le ricerche effettuate sembrano muovere, nell'insieme, da assunti *opposti*.

Nel primo caso si muove dall'assunto che la conseguenza giuridica dell'illegittimità costituzionale della legge sia la sua «nullità» (ma non la sua inefficacia, almeno nei confronti del giudice che non può disapplicare la legge, bensì soltanto sollevare su di essa una questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale), e che il controllo di costituzionalità tenda *normalmente* proprio alla «dichiarazione» di quest'ultima.

Nel secondo caso, invece, si muove dal diverso assunto in base al quale il controllo di costituzionalità è circoscritto alla legge quale atto giuridico effettivamente riconducibile al tipo legale corrispondente, escludendo *eccezionalmente* dal controllo le mere parvenze di leggi (o pseudo-leggi), e cioè le leggi nulle-inesistenti.

Pare, dunque, che in tali ricerche i giuristi seguano due paradigmi *diversi*: (i) talora *dissociando* la nullità dall'inefficacia della legge, e riconoscendo alla legge nulla un'efficacia almeno precaria (è evidente che qui ci si riferisce alla nullità relativa, che necessita di una pronuncia «costitutiva» dell'inefficacia, e che Windscheid denomina 'invalidità indecisa'); (ii) talora *associando* la nullità all'inefficacia della legge (è altresì evidente che qui ci si riferisce, invece, alla nullità assoluta, che Windscheid denomina 'invalidità decisa'), quale irrilevanza, inqualificazione e inefficacia *lato sensu* dell'atto.

Tanto premesso, la monografia ricostruisce un campione significativo di quelle tesi che, al fine per lo più di svolgere un'*actio finium regundorum* del sindacato di costituzionalità delle leggi attribuito alla Corte costituzionale, hanno approfondito il concetto di nullità della legge come *categoria autonoma e diversa* rispetto a quella d'incostituzionalità della legge, per ricavarne, inizialmente, una o più definizioni *lessicali* e per verificarne, poi, su un piano di costruzione giuridica, la fondatezza teorica. Viene considerata, in ordine sostanzialmente cronologico, anche per assicurare una profondità *storica* all'indagine, la formulazione delle tesi prospettate da quegli autori che appaiono rappresentativi dell'impostazione concettuale comunemente accolta dalla dogmatica costituzionalistica, mettendo in rilievo, attraverso un'accurata esposizione degli usi linguistici, gli elementi qualificanti della figura della nullità della legge: (i) la definizione del concetto, (ii) l'individuazione dei presupposti e delle cause, (iii) la determinazione degli effetti e del regime giuridico.

L'indagine, partendo dalla descrizione dell'operatività (*scil.*: dell'*uso*) della nozione di nullità della legge nel linguaggio dei giuristi e dalla sottoposizione dell'operatività descritta ad analisi critica logico-linguistica, ha l'obiettivo di delineare una definizione *esplicativa* di tale nozione sufficientemente chiara da essere *praticabile* in un ordinamento a controllo accentratore di costituzionalità delle leggi.

Si propone, pertanto, un'indagine meta-dogmatica realizzata attraverso l'impiego del metodo e delle concezioni analitiche fondate sulla teoria dei livelli di linguaggio, come *riflessione critico-propositiva* finalizzata alla formulazione di tesi *di secondo livello* di carattere esplicativo e di ridefinizioni. Il presupposto esplicito della ricerca è che *soltanto* dalla riflessione *sul linguaggio* è possibile giungere a una comprensione *del pensiero* e che l'esperienza umana è in primo luogo *esperienza linguistica*. Il linguaggio, in una parola, è *intrascendibile*, rappresentando un mezzo imprescindibile di accesso alla realtà.

In tal senso, una siffatta indagine analitica di tipo *costruttivo*, fortemente radicata sul piano filosofico generale per ciò che riguarda la metodologia e le premesse epistemologiche, vuole rappresentare un tentativo embrionale di proporre un rinnovato metodo nella riflessione dogmatica avente a oggetto i concetti generali del diritto costituzionale, chiarificati e sistematizzati attraverso l'impiego dei potenti strumenti dell'analisi logico-linguistica.

In particolare, nella costruzione di una ridefinizione rigorosa della nozione di nullità della legge, ci si è prefissi: (i) di ricalcare i criteri effettivamente seguiti nell'uso del sintagma 'nullità della legge' da parte dei giuristi, elaborando tale nozione in modo da eliminare vaghezze e ambiguità linguistiche e concettuali; (ii) di fare riferimento alla *famiglia* di concetti relativa all'inesistenza, all'inefficacia e all'invalidità di atti giuridici (irrilevanza, inqualificazione, imperfezione, irregolarità, annullabilità), e, correlativamente, ai concetti d'invalidazione, annullamento, disapplicazione, nelle loro reciproche relazioni logiche; (iii) di conservare al *sistema* di concetti così ottenuto determinate proprietà come la coerenza e l'economia.

Problema fondamentale dell'indagine è la *referibilità* alla legge di nozioni *ingannevoli* quali la nullità e l'inesistenza, elaborate in altri ambiti dell'esperienza giuridica, anche in virtù di specifiche discipline (si pensi *in primis* alla disciplina privatistica degli atti negoziali, in cui il contratto nullo o il testamento nullo sono fattispecie tipizzate), laddove nel diritto positivo italiano è prevista *soltanto* la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge (ex artt. 134 e 136 Cost.), senza alcuna specificazione (o gradazione) dell'invalidità dell'atto normativo-legge.

Segnatamente, mentre la nullità di atti è dotata di una fisionomia normativa tipica (*id est*: la nullità è una fattispecie giuridica), e perciò si distingue dall'inesistenza) in molti settori dell'ordinamento (si pensi al diritto privato, al diritto commerciale, al diritto amministrativo, al diritto processuale), nell'ambito del diritto costituzionale, in assenza di specifiche norme positive, essa è *una nozione di costruzione esclusivamente teoretica*.

Inoltre, mentre la nullità di atti, in virtù delle norme positive di un singolo ordinamento, può costituire una figura di qualificazione giuridica, in quanto *fattispecie* dotata di *rilevanza* e di conseguente efficacia giuridica tipica (*id est*: la nullità è *riducibile* a *species* del *genus* invalidità), la nullità stessa, in assenza di specifiche norme positive, come accade nel diritto costituzionale italiano, designa la mera negazione logica della rilevanza e della qualificazione giuridica di un atto (*id est*: la nullità è *irriducibile* all'invalidità, e perciò *non* si distingue dall'inesistenza), rappresentando *una nozione residuale determinabile in via esclusivamente teoretica*.

\* Ricercatore confermato di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia.